Spedizione in abbonamento postale **Anno 96° — Numero 10**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 14 gennaio 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . . . Pag. 138
Camera dei Deputati: Convocazione . . . . . Pag. 138

LEGGI E DECRETI

1954

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1954, n. 1234.
Norme per il concorso di merito distinto per la promozione anticipata dei professori di ruolo in servizio presso gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale al grado finale della carriera . Pag. 138

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1235.
Convenzione con il comune di Milano per il funzionamento dell'Istituto di medicina legale e per l'istituzione di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano Pag. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. 1236.
Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario riservato all'insegnamento di filosofia morale, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova. Pag. 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. 1237.
Istituzione presso l'Università di Parma della Facoltà di economia e commercio e di quattro posti di professore di ruolo convenzionati . Pag. 140

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1238.
Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario riservato all'insegnamento di statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna. Pag. 141

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1954.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera fino a quota 100, che dal torrente Nervi va al torrente Sturla, sita nell'ambito del comune di Genova-Quarto e Quinto . . . . Pag. 142

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1954.
Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano. Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1954.
Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma. Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1955.
Costituzione delle Deputazioni di Borse valori per l'anno 1955 . . . . Pag. 143

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1955.
Sostituzione del commissario straordinario della Società nazionale olivicoltori . . . . Pag. 145

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1955.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra lavoratori della terra, con sede in Castelguelfo, e nomina del commissario liquidatore . . Pag. 145

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 22 dicembre 1954.
Produzione degli stupefacenti nel corso dell'anno 1955. Pag. 145

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 146
Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea . . . . Pag. 146

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Sarno, in provincia di Salerno . . . . Pag. 146

Ministero dei lavori pubblici:
Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento dell'abitato di Sora (Frosinone) . . . . Pag. 146
Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli . . . . Pag. 146

Ministero del tesoro:
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 147
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 148

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Attivazione di servizio fonotelegrafico . . . . . Pag. 148

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1954-55 . . . . Pag. 148

Prefettura di Vercelli: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli . . . . Pag. 152

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 234ª seduta pubblica, martedì, 18 gennaio 1955, alle ore 16,30, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. AMADEO ed altri. — Norme per la elezione dei Consigli regionali (602).

2. Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (462) - *Relatori*: BERTONE e TRABUCCHI.

3. MERLIN Angelina. — Disposizioni relative alle generalità e ad accertamenti e norme amministrative (9).

   Deputato DAL CANTON Maria Pia. — Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti (218) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei Deputati*) - *Relatore*: ROMANO Antonio.

4. Norme per la ricerca e la coltivazione dei giacimenti minerari di vapori e gas utilizzabili per la produzione di energia elettrica (375) - *Relatori*: CARON, *per la maggioranza;* MONTAGNANI e RODA, *per la minoranza.*

5. CARELLI ed ELIA. — Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (481) - *Relatore*: DE GIOVINE.

6. STURZO. — Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (499) - *Relatori*: MENGHI, *per la maggioranza;* GRIECO e SPEZZANO, *per la minoranza.*

7. CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della Sanità pubblica (67) - *Relatore*: PERRIER.

8. STURZO. — Modifica agli articoli 2 e 3 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riguardo le nomine elettive a giudici della Corte costituzionale (82) - *Relatori*: MAGLIANO, *per la maggioranza* e PAPALIA, *per la minoranza.*

9. Deputato PAGLIUCA. — Modifica delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, nel decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, e nella legge 11 dicembre 1952, numero 2988 (483) (*Approvato dalla 5ª Commissione permanente della Camera dei Deputati*) - *Relatore*: GRANZOTTO BASSO.

(195)

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei Deputati è convocata, in 246ª seduta pubblica, martedì, 18 gennaio 1955, alle ore 16, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Interrogazioni.
2. Seguito della discussione delle mozioni, interpellanze e interrogazioni sulle pensioni di guerra.

(194)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1954, n. 1234.

Norme per il concorso di merito distinto per la promozione anticipata dei professori di ruolo in servizio presso gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale al grado finale della carriera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione indice concorsi per titoli per il conferimento della qualifica di merito distinto ai professori di ruolo in servizio presso gli istituti e le scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale ai fini della promozione anticipata all'ultimo grado della carriera. Il numero dei posti per ciascun ruolo è stabilito nella misura di un quinto del numero dei professori appartenenti allo stesso ruolo che, all'atto del concorso, abbiano, da almeno otto anni, ottenuto la promozione al penultimo grado della carriera.

Art. 2.

Possono partecipare ai concorsi previsti dal precedente articolo i professori di ruolo che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbiano ottenuto da almeno otto anni la promozione al penultimo grado della carriera e che abbiano riportato negli stessi anni almeno sei qualifiche di « ottimo » e non più di due qualifiche di « valente ».

Art. 3.

La domanda in carta legale di partecipazione al concorso, corredata dei titoli e delle pubblicazioni, deve essere inviata al Ministero della pubblica istruzione per il tramite gerarchico nel termine fissato dal bando e deve essere accompagnata da una relazione del capo di istituto, sulla quale il provveditore agli studi deve esprimere il proprio motivato parere.

Art. 4.

Il Ministro per la pubblica istruzione nomina due commissioni giudicatrici, una per i professori in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale e una per i professori in servizio negli istituti e nelle scuole di istruzione tecnica e di avviamento professionale.

Ciascuna delle due commissioni è composta del direttore generale del rispettivo gruppo di istituti e scuole, che la presiede, di un direttore capo divisione del Ministero della pubblica istruzione, di due ispettori centrali per l'insegnamento medio, di un preside di istituto medio superiore e di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione, di grado non inferiore all'8°, che ha funzioni di segretario.

Art. 5.

Sono valutati, ai fini del concorso, i seguenti titoli:

1. Anni di servizio di ruolo nel penultimo grado della carriera da 2 a 4 punti per ogni anno.
2. Incarico di presidenza: da 1 a 2 punti per ogni anno. E' valutabile soltanto il servizio di incarico prestato durante la permanenza nel penultimo grado della carriera per almeno sette mesi in ciascun anno scolastico e classificato con qualifica non inferiore a « valente ».
3. Incarico di vice preside tenuto durante la permanenza nel penultimo grado della carriera: da 1 a 2 punti per ogni anno scolastico.
4. Laurea o diploma richiesti per l'ammissione in ruolo: da 1 a 14 punti.
5. Altre lauree: da 2 a 4 punti per ciascuna laurea.
6. Votazione conseguita nel concorso in seguito al quale il candidato è stato nominato alla cattedra di cui è titolare: da 1 a 15 punti. Sono valutati solo i voti riportati nelle prove di esame.
7. Idoneità in concorsi: da 1 a 4 punti per ogni idoneità conseguita in concorsi statali per titoli ed esami a cattedra di grado pari o superiore a quella ricoperta all'atto della partecipazione al concorso per merito distinto. Le idoneità relative a cattedre di grado pari sono valutate soltanto se si riferiscono ad un insegnamento non compreso nella cattedra ricoperta. Nel caso di più idoneità conseguite per lo stesso tipo di cattedra, se ne valuta una sola. Non sono valutabili le idoneità conseguite per la stessa cattedra di cui il candidato è titolare.
8. Diplomi di perfezionamento: da 1 a 2 punti per ogni diploma.
9. Maturità in concorsi a cattedre universitarie: fino a 16 punti.
10. Libere docenze o incarichi universitari: da 3 a 10 punti.
11. Altri titoli didattici o di cultura: da 1 a 6 punti.
12. Pubblicazioni: fino a 10 punti.
13. Titoli conseguiti nel campo professionale o artistico: fino a 10 punti.

Art. 6.

La qualifica di merito distinto è attribuita ai professori secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

La promozione anticipata decorre dal 1° del mese successivo alla data di scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

Per quei professori che, avendo compiuto l'ottavo anno di permanenza nel penultimo grado della carriera nel periodo che va dal 18 marzo 1949 alla data del presente decreto, ottengano la qualifica di merito distinto in seguito a partecipazione al primo concorso che sarà bandito in applicazione del presente decreto, la promozione all'ultimo grado della carriera decorre dal 1° del mese successivo alla data di compimento degli otto anni nel penultimo grado della carriera. A tal fine, potranno essere tenuti presenti solo i titoli posseduti dal professore alla data di maturazione della prescritta anzianità di otto anni e non anche i titoli successivamente conseguiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1235.

Convenzione con il comune di Milano per il funzionamento dell'Istituto di medicina legale e per l'istituzione di un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 21 febbraio 1953 per la parte

relativa al finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Art. 2.

E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di medicina legale e delle assicurazioni, presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1954, n. **1236**.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario riservato all'insegnamento di filosofia morale, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto l'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Padova il 15 marzo 1954, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova.

Art. 2.

E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di filosofia morale, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Padova, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1954

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 23. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1954, n. **1237**.

Istituzione presso l'Università di Parma della Facoltà di economia e commercio e di quattro posti di professore di ruolo convenzionati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;
Veduto il regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495;
Veduta la legge 30 gennaio 1941, n. 143;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma, addì 21 aprile 1954, fra l'Università degli studi e gli enti in essa indicati, per la istituzione e il mantenimento, presso l'Università degli studi medesima, di una Facoltà di economia e commercio e di quattro posti di professore di ruolo,

in aggiunta a quelli presentemente assegnati alle Facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Nelle spese, per le quali si obbligano gli enti indicati nella convenzione di cui al primo comma del presente articolo, per il mantenimento ed il funzionamento della nuova Facoltà di economia e commercio, è compreso l'onere relativo ai quattro posti di professore di ruolo.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università degli studi di Parma, indicate all'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495 e modificato dalla legge 30 gennaio 1941, n. 143, è istituita la Facoltà di economia e commercio, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Art. 4.

Sono istituiti, a decorrere dall'anno accademico 1954-55, per la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Parma otto posti di professore di ruolo, nonchè quattro posti per le altre Facoltà di cui alla convenzione medesima, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 5.

Qualora, per variazioni del trattamento economico dei professori universitari, disposte dallo Stato, i contributi previsti nella convenzione, divenissero insufficienti per il mantenimento degli istituendi posti, ed i contributi stessi non venissero adeguatamente e tempestivamente integrati da parte degli enti sovventori, la convenzione dovrà considerarsi decaduta e i posti di ruolo e la Facoltà di che trattasi saranno soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei relativi titolari.

Art. 6.

Gli enti sovventori sono obbligati a corrispondere anche l'importo dell'eventuale trattamento di cessazione dal servizio che possa spettare ai titolari degli istituendi posti, qualora, in dipendenza del verificarsi delle circostanze che comportano la decadenza della convenzione, debba intervenire la soppressione dei posti medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1954

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 22. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1238.

Istituzione di un posto convenzionato di assistente ordinario riservato all'insegnamento di statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 30 luglio 1954 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Bologna.

Art. 2.

E' istituito ai sensi dell'art. 1, sub art. 13-*bis*, della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario riservato all'insegnamento di statistica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, in aggiunta a quelli indicati nella tabella *A* annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, (convertito nella legge citata), e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, il titolare del posto di cui al precedente art. 2 rivesta il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico attribuito a tale grado.

Art. 4.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano a cessare, o diventino insufficienti per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti. il posto di cui al precedente art. 2, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'ente sovventore, di corrispondere ad esso il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1954

EINAUDI

ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955
Atti del Governo, registro n. 88, *foglio n.* 25. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1954.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera fino a quota 100, che dal torrente Nervi va al torrente Sturla, sita nell'ambito del comune di Genova-Quarto e Quinto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIATO PER IL TURISMO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 28 maggio 1953 e 16 luglio 1953 includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera fino a quota 100, che dal torrente Nervi va al torrente Sturla, sita nell'ambito del comune di Genova-Quarto e Quinto;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Genova;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società « Immobiliare Alco », dal sen. marchese Giuseppe Cattaneo Della Volta, dalla marchesa Maria Cattaneo Della Volta, dalla signora Maria Dal Verme e sorelle Enrichetta, Maria Gabriella e Bona Casareto, dai fratelli Navone, dal rag. Vaccarone Vittorio per la Società « Edilizia Fiorenza » e dalla signora Emilia Mainetto in Scatti, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che le opposizioni predette, tranne quelle prodotte dal rag. Vaccarone, e quella della signora Emilia Mainetto, sono state presentate fuori termine e quindi da non prendersi in considerazione;

Considerato comunque che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare, per la preventiva approvazione della competente Soprintendenza, qualsiasi progetto di costruzione, e che pertanto le opposizioni predette sono infondate;

Riconosciuto che la fascia costiera suddetta e come appresso delimitata, ha notevole interesse pubblico per l'armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno, che dà luogo ad un complesso di quadri naturali visibili dal mare, dalla via Aurelia e dalle altre strade che attraversano la zona;

Decreta:

La fascia costiera sita nel territorio del comune di Genova-Quarto e Quinto, confinante: ad est, col porticciuolo di Nervi, torrente Nervi sino al ponte di via del Commercio sul torrente Nervi; a nord, col ponte suddetto, valletta in direzione nord, quota 100 del dorsale di Monte Moro, intersezione isometrica 100 con via Caseggi, allineamento rettilineo dal punto intersezione isometrica 100 con via Scala, al bivio via Fontana Tupoli, via Fontana Tupoli, via Inferiore Bossari, isometrica 100, intersezione isometrica 100 con via Costa d'Orecchia Superiore, via Costa di Orecchia Superiore, via Lanfranco, rio Priaruggia; ad ovest, dal rio Priaruggia, via Romana di Quarto, torrente Sturla, litorale marino; a sud, con il litorale marino; ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con i verbali della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 dicembre 1954

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
IERVOLINO

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
COLOMBO

p. *Il Ministro per la marina mercantile*
TERRANOVA

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
ROMANI

Commissione provinciale per le bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto elenco compilato nella riunione del 28 maggio 1953

GENOVA-QUARTO e QUINTO: *Fascia costiera fino a quota 100.*

La Commissione esaminata la planimetria che delimita la zona proposta per il vincolo fatta dalla Divisione lavori pubblici del Comune e quella della Divisione belle arti sempre del Comune, comprendente anche la precedente e dopo attento esame si rende conto della necessità di tutelare la fascia costiera compresa tra Nervi e Sturla, per arrestare lo sfruttamento edilizio indiscriminato tuttora in atto, e per questo alla unanimità approva la proposta del comune di Genova, Ufficio belle arti, di vincolare la fascia costiera e la retrostante falda collinosa sino a quota 100, salvo la più esatta delimitazione dei confini da effettuarsi previo sopraluogo.

La motivazione dell'importante interesse pubblico viene così fissata:

« Armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno, che dà luogo ad un complesso di quadri naturali visibili dal mare, dalla via Aurelia e dalle altre strade che attraversano la zona (art. I, comma quarto) ».

Estratto elenco compilato nella riunione del 16 luglio 1953
Verbale n. 22

GENOVA-QUARTO e QUINTO: *Fascia costiera fino a quota 100.*

In esito al mandato avuto dalla Commissione, il Soprintendente riferisce sul sopraluogo eseguito insieme all'arch. Multedo nella zona di Quarto e Quinto, compresa tra quota 100 ed il mare.

L'intensa attività edilizia in atto e l'insufficiente regolamentazione in vigore suggeriscono la necessità di intervenire con il vincolo panoramico per regolamentare l'attività costruttiva e per salvaguardare l'aspetto panoramico di notevole interesse.

A questo primo provvedimento è opportuno che si faccia eseguire la elaborazione di un piano regolatore, per stabilire precise norme di fabbricabilità.

Sentito quanto sopra la Commissione all'unanimità conferma il vincolo deliberato nella seduta del 28 maggio 1953, approvandone il motivo di pubblico interesse e la delimitazione come sotto descritta e come indicata nella planimetria in visione.

Inoltre fa voto affinchè il Comune appronti al più presto il piano regolatore della zona.

Confini:

est: porticciuolo di Nervi, torrente Nervi sino al ponte di via del Commercio sul torrente Nervi;

nord: ponte suddetto, valletta in direzione nord, quota 100 del dorsale di Monte Moro; intersezione isometrica 100 con via Caseggi; allineamento rettilineo dal punto intersezione isometrica 100 con via Scala; al bivio via Fontana Tupoli; via Fontana Tupoli; via Inferiore Bossari, isometrica 100; intersezione isometrica 100 con via Costa d'Orecchia Superiore, via Costa d'Orecchia Superiore; via Lanfranco, rio Priaruggia;

ovest: da rio Priaruggia, via Romana di Quarto; torrente Sturla, litorale marino;

sud: litorale marino.

(47)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1954.

Revoca del provvedimento di sottoposizione a sindacato della ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1947, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano, corso Libertà n. 94, e nominato sindacatore l'avv. Arvino Moretti;

Ritenuto che il titolare della suindicata ditta, signor Roberto Hesse, è stato dichiarato cittadino italiano con sentenza 20 ottobre-15 novembre 1950 del Tribunale di Trento, per cui deve procedersi alla revoca del sindacato;

Vista la deliberazione in data 1° ottobre 1954 del Comitato internazionale per la liquidazione dei beni tedeschi in Italia;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocata la sottoposizione a sindacato della ditta individuale Hesse Roberto, con sede in Merano, ed è conseguentemente revocata la nomina a sindacatore dell'avv. Arvino Moretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1954

Il Ministro: GAVA

(170)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1954.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita approvate con decreto Ministeriale 27 maggio 1953;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Società « Universale di Assicurazioni Generali », con sede in Roma, relativi alle seguenti tariffe:

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio vitalizio, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

2) Tariffa relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 % dal secondo anno di assicurazione, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 27 dicembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(25)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1955.

Costituzione delle Deputazioni di Borse valori per l'anno 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge sulle Borse valori 20 marzo 1913, n. 272, e gli articoli 6 e 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, numero 1068;

Visto l'art. 22 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 9 aprile 1925, n. 376;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, concernente il passaggio delle Borse valori alla competenza del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, contenente disposizioni sulle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 27 giugno 1944, numero 154, riguardante la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, riguardante il funzionamento delle Borse valori;

Decreta:

Le Deputazioni delle seguenti Borse valori sono così costituite per l'anno 1955:

BORSA DI ROMA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Blumenstihl conte Paolo, per la Stanza di compensazione;

Bastianelli ing. Alfredo, Bastianini dott. Marco Aurelio, D'Amelio dott. Mario, Campos Venuti dottor Ruggero e Garassino dott. Stefano, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Zapponini Alberto, per l'Istituto di emissione;

Chiaron Casoni dott. Giorgio, Ranghi rag. Mario e Porciani Silvestro Amedeo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI MILANO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Milano della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Bianchi dott. Mario, per la Stanza di compensazione;

Capietti dott. Pietro, Guida dott. Michele, Ganna Guido, Leonzio dott. Ugo e Tremolada ing. Gian Maria, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Paroli Lodovico, per l'Istituto di emissione;

Zannini dott. Agostino, Cucchi De Alessandri dottor Antonio e Zevi dott. Giuseppe Adolfo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TORINO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Torino della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Barra dott. Benedetto, per la Stanza di compensazione;

Gerbino avv. Angelo, Ceriana Amedeo, Coda dottor Anton Dante, Ramella avv. Umberto e Libonati dott. Francesco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Vaccarino ing. Ernesto, per l'Istituto di emissione;

Morosini conte Pietro, De Fernex Marco e Zorzoli Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI GENOVA

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Genova della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Parodi Giovanni Battista, per la Stanza di compensazione;

Caropreso dott. Giovanni Antonio, Fresco avv. Giovanni, Brugnoli dott. Vittorio, Schiaffino dott. Claudio e Rebuffo Luigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Cimaschi Virgilio, per l'Istituto di emissione;

Francardo Ferdinando, Rossi rag. Armando e Plebe Luigi, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI NAPOLI

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Napoli della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Starace Francesco Saverio, per la Stanza di compensazione;

Lando dott. Arturo, Maresca dott. Alfonso, Cherarducci dott. Aristide, Grimaldi avv. Paolo e Squadrilli Alessandro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Fimiani prof. ing. Quirino, per l'Istituto di emissione;

Guarino dott. Lorenzo, Ascarelli ing. Emilio e Grammatico Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI FIRENZE

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Firenze della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Berti rag. Renzo, Mallegni rag. Enrico e Fabbrini prof. dott. Giovanni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Nencioni rag. Tersilio, per l'Istituto di emissione;

Tuci rag. Mario e Danì dott. Enrico, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI PALERMO

Deputati effettivi:

Direttore pro-tempore della sede di Palermo della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Orlando dott. Carlo, Pravatà Giovanni e Lovari rag. Giovanni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Buonocore Salvatore, per l'Istituto di emissione;

Di Simone dott. Vincenzo e Tedesco dott. Marco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI TRIESTE

Deputati effettivi:

Navach dott. Giuseppe, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Trieste della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Dinon Giovanni, Zaffiropulo rag. Dante e l'Episcopo rag. Cataldo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:

Muratti ing. Giusto, per l'Istituto di emissione;

Abbiati rag. Giuseppe e Back rag. Carlo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI VENEZIA

Deputati effettivi:

Rucci dott. Romeo, delegato governativo;

Direttore pro-tempore della sede di Venezia della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

Gianquinto dott. Antonino, Lovato dott. Guido e Pomi Francesco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:
Monico dott. Paolo, per l'Istituto di emissione;
Tedeschi dott. Mario e Buti rag. Pietro, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

BORSA DI BOLOGNA

Deputati effettivi:
De Pace dott. Eugenio, delegato governativo;
Direttore pro-tempore della sede di Bologna della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;
Giannantoni prof. Giuseppe, Magni rag. Arminio e Vignoli avv. Giuseppe, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Deputati supplenti:
Sibirani prof. Filippo, per l'Istituto di emissione;
Altieri dott. Francesco e Berti Francesco, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1955

Il Ministro: GAVA

(149)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1955.

Sostituzione del commissario straordinario della Società nazionale olivicoltori

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre successivo al registro n. 18, foglio n. 226, con il quale la Società nazionale degli olivicoltori, con sede in Roma, è stata eretta in ente morale;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1953, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della suddetta Società ed alla nomina di un commissario straordinario;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1954, con il quale il dott. Carlo Pellegrini è stato nominato commissario straordinario della Società suddetta;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il dott. Carlo Pellegrini, che ha chiesto di essere sollevato dall'incarico di commissario straordinario della Società suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Montanari è nominato commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori, in sostituzione del dott. Carlo Pellegrini.

Art. 2.

Al commissario straordinario della Società nazionale degli olivicoltori sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni atto di disposizione e di straordinaria amministrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1955

Il Ministro: MEDICI

(167)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra lavoratori della terra, con sede in Castelguelfo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze emerse dall'ispezione straordinaria eseguita da un proprio funzionario a carico della Società cooperativa fra lavoratori della terra, con sede in Castelguelfo (Bologna);

Considerato che le attività della predetta Cooperativa non sono sufficienti al pagamento dei debiti sociali;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Società di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa fra lavoratori della terra, con sede in Castelguelfo (Bologna), costituita in data 19 maggio 1948 con atto a rogito del notaio dott. Alcide Corradi è messa in liquidazione coatta amministrativa, a termine degli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Il dott. Agostino Bottazzi, è nominato commissario liquidatore della predetta Cooperativa con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico della Cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione con successivo provvedimento ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(168)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 22 dicembre 1954.

Produzione degli stupefacenti nel corso dell'anno 1955.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visti i precedenti decreti coi quali alcune ditte sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze soggette alle disposizioni sugli stupefacenti;

Viste le valutazioni del fabbisogno degli stupefacenti per l'anno 1955 stabilite dagli organi internazionali di controllo;

Visto l'art. 7 della legge 22 ottobre 1954, n. 1041;

Decreta:

1. La ditta Carlo Erba, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955, i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Morfina base	kg.	22,500
Codeina base	»	130,500
Etilmorfina base	»	33,000
Diidrossicodeinone base	»	10,000
Diidrocodeina base	»	50,000

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione

Pethidina base	»	120,000
Methadone base	»	8,000

2. La ditta Salars, con sede in Camerlata - Como, è autorizzata a produrre per il 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Morfina base	kg.	52,500
Codeina base	»	304,500
Etilmorfina base	»	77,000

Tebaina: in qualità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.

3. La ditta « Sifac », con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Morfina base	kg.	52,500
Codeina base	»	304,500
Etilmorfina base	»	77,000

Tebaina: in quantità connessa al suo contenuto nell'oppio posto in lavorazione.

4. La ditta « Simes », con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Cocaina base	kg.	25,000
Pethidina base	»	30,000

5. La ditta Farmaceutici Italia, con sede in Settimo Torinese - Torino, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Pethidina	kg.	300,000

6. La ditta Istituto De Angeli, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Pethidina base	kg.	50,000
Methadone base	»	15,000

7. La ditta Istituto Franco Tosi, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Methadone base	kg.	5,000

8. La ditta Maggioni, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Pethidina base	kg.	100,000

9. La ditta G. C. Sigurtà, con sede in Milano, è autorizzata a produrre nel corso del 1955 i seguenti quantitativi massimi di stupefacenti:

Methadone base	kg.	1,000

Le presenti autorizzazioni sono limitate al 1955.

Roma, addì 22 dicembre 1954

p. *l'Alto Commissario*: Di Maria

(148)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Gentile di Giuseppe, nato a Scafati il 28 agosto 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 8 luglio 1941, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1940-1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(56)

Diffida per smarrimento del certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Giuseppe Mormile di Cesare, nato a Taranto il 19 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 dicembre 1947, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1946-1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(57)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Sarno, in provincia di Salerno

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1954, al registro n. 21, foglio n. 337, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Sarno, ricadente nei comuni di Sarno, Palma Campania, Nocera Inferiore e Quindici, in provincia di Salerno.

(108)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento dell'abitato di Sora (Frosinone).

Con decreto interministeriale 27 agosto 1954, n. 995, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1954, al registro n. 40 Lavori pubblici, foglio n. 387, è stato fissato, per tutti gli effetti del regio decreto 29 aprile 1915, n. 582, al 15 aprile 1961, il termine per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento dell'abitato di Sora (Frosinone).

(67)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli

Con decreto Ministeriale 7 gennaio 1955, n. 4509, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Zoagli, approvato con decreto Ministeriale 22 marzo 1947 e prorogato con i decreti Ministeriali 18 marzo 1949, 20 marzo 1951 e 24 gennaio 1953, è ulteriormente prorogato fino al 22 marzo 1957.

(154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse;

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5% (1935)	9107	500 —	*Adica* Francesco fu *Luigi*, dom. in New York.	*Adria* Francesco fu *Annibale*, dom. in New York.
Id.	9108	250 —	*Adica Frank*, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	9109	1.000 —	*Adica* Francesco, ecc., come sopra.	Come sopra.
Id.	9110	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9111	50 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9113	25 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	9114	5 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	169603	1.550 —	Bigazzi Rita fu Filippo, moglie di Betti Edoardo, dom. a Trapani, con usufrutto a Renzi *Consiglia* fu Antonio vedova Bigazzi Filippo.	Come contro, con usufrutto a Renzi *Maria Consiglia* fu Antonio ved. Bigazzi Filippo.
P. R. 3,50% (1934)	210101	2.100 —	*Velardi* Calogero fu Calogero, dom. in Alimena (Palermo).	*Vilardi* Calogero, ecc., come contro.
Id.	224491	409,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	227173	892,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	420421	357 —	Tadini *Ermanno* fu Francesco, dom. a Milano (vincolato d'usufrutto).	Tadini *Armano* fu Francesco, dom. a Milano (vincolato d'usufrutto).
Id.	485046	4.487 —	Biraghi Maria Pia fu Eugenio, moglie di Gatti Francesco, con usufrutto vitalizio a Viganò *Adele* fu Giovanni ved. Biraghi.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Viganò *Adelaide* fu Giovanni ved. Biraghi.
Id.	42943	402,50	Tagliacozzo Enrichetta fu David Giuseppe, moglie di D'Urbino *Alfredo*, dom. in Firenze (vincolato per dote).	Tagliacozzo Enrichetta fu David Giuseppe, moglie di D'Urbino *Samuele David Alfredo*, dom. in Firenze (vincolato per dote).
B. T. nov. 5% (1959)	2390	1.000 —	De Giorgio Francesca fu Taddeo, moglie di De Lerma *Romito* Tommaso, dom. in Barletta (con vincolo dotale).	De Giorgio Francesca fu Taddeo, moglie di De Lerma *Romita* Tommaso, dom. in Barletta (con vincolo dotale).
P. Ric. Red. 5% Serie 6	11694	50 —	Piccirilli Anna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mercedi *Antonietta* fu Giuseppe vedova Piccirilli.	Piccirilli Anna fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Mercedi *Enrichetta* fu Giuseppe vedova Piccirilli.
Id. Serie 10	11695	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 23	11697	300 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 25	11699	6.200 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 24	11698	450 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 26	11700	2.100 —	Come sopra.	Come sopra.

Ai termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 dicembre 1954

Il direttore generale: DI CRISTINA

(6170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 9

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 gennaio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,80	646 —
» Firenze	624,90	642 —
» Genova	624,85	646 —
» Milano	624,86	646,50
» Napoli	624,80	646,50
» Palermo	624,85	646,05
» Roma	624,86	646,625
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,86	—
» Venezia	624,82	645,50

Media dei titoli del 13 gennaio 1955

Rendita 3,50 % 1906	64 —
Id. 3,50 % 1902	61,60
Id. 5 % 1935	93,90
Redimibile 3,50 % 1934	81,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,85
Id. 5 % 1936	92,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 13 gennaio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,86
1 dollaro canadese	»	646,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148.77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 21 novembre 1954 è stato attivato il posto fonotelegrafico comunale di Casola di Terenzo (Parma) in collegamento con l'ufficio P.T. di Terenzo mediante il circuito 6862.

(84)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi nazionali a premi per l'aumento della produttività agricola per l'annata agraria 1954-55

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta l'opportunità di stimolare, attraverso l'espletamento di concorsi nazionali, l'incremento della produttività agricola, con riguardo anche alle realizzazioni d'ordine sociale;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1954, con la quale è stato autorizzato, per l'annata agraria 1954-55, l'espletamento dei predetti concorsi per un spesa complessiva di un miliardo di lire da porsi a carico della gestione grano;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Sono indetti per l'annata agraria 1954-55 i seguenti concorsi per l'aumento della produttività agricola:

I. — *Concorso nazionale a premi tra le aziende agricole*

Art. 1.

Il concorso ha per scopo di premiare le aziende che abbiano conseguito, attraverso una progredita organizzazione della produzione, i migliori risultati tecnico-economico-sociali. Esso consta di gare provinciali, di gare regionali o compartimentali e di una gara nazionale.

Nella Regione autonoma della Valle d'Aosta la gara provinciale è assorbita dalla gara regionale.

Il concorso si articola in due sezioni: alla prima partecipano le aziende ad indirizzo non specializzato; alla seconda le aziende ad indirizzo specializzato, e limitatamente all'arboricoltura, all'orticoltura, alla floricoltura.

Art. 2.

Al concorso non possono partecipare le aziende agricole gestite da Uffici statali o appartenenti ad enti pubblici che fruiscano, in via continuativa, di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato.

Per essere ammessa al concorso l'azienda deve avere, a giudizio dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, una consistenza sufficiente per vedervi configurata un'organizzazione tecnico-economica di apprezzabile rilievo.

L'azienda partecipa al concorso nella sua intierezza di costituzione e di esercizio. E' consentita la contemporanea partecipazione di più aziende gestite dallo stesso imprenditore, purchè ognuna di esse costituisca un'entità ad ordinamento autonomo.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata dal conduttore dell'azienda al quale è devoluto, nel caso in cui essa venga premiata, l'importo del premio, salvo quanto disposto, in favore del direttore tecnico, dei coloni e dei compartecipanti dal successivo art. 17.

Il conduttore, nella domanda di partecipazione al concorso, deve specificare in quale delle due sezioni intende concorrere; l'attribuzione dell'azienda all'una o all'altra delle due sezioni è tuttavia di spettanza della Commissione giudicatrice della gara provinciale.

Art. 4.

Le aziende della prima sezione saranno distinte in categorie a seconda della giacitura (aziende di pianura, di collina, di montagna) e a seconda dell'ampiezza (aziende grandi, medie, piccole). Le aziende della seconda sezione saranno invece distinte soltanto per ampiezza (aziende grandi, medie, piccole).

Agli effetti della ripartizione secondo la giacitura valgono i seguenti limiti altimetrici: sino ai 300 metri sul livello del mare per la pianura; da oltre 300 a 600 metri per la collina; da oltre 600 metri per la montagna.

Nel caso di aziende ricadenti in più categorie di giacitura vale il concetto di prevalenza.

Ove la classificazione in base all'altitudine non rispondesse alla realtà ambientale, l'Assessorato regionale dell'agricoltura o l'Ispettorato agrario compartimentale, su motivata proposta della Commissione giudicatrice provinciale, può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma, stabilire che l'attribuzione delle aziende in categorie sia fatta anche in funzione degli specifici caratteri che l'economia agricola assume nelle zone di ubicazione delle aziende classificande, ove detti caratteri siano tali da definire in termini inconfondibili l'agricoltura propria della pianura o della collina o della montagna.

La classificazione per ampiezza sarà effettuata sulla base delle forze di lavoro normalmente impiegate dall'azienda.

In particolare è considerata: piccola azienda, nel caso di conduzione diretta, di colonia parziaria o di compartecipazione, quella che impiega, per l'esercizio della conduzione agricola, la mano d'opera della sola famiglia coltivatrice ovvero, in caso diverso, quella che impiega mediamente, nell'intero anno, non più di cinque unità lavorative (fino a 1400 giornate); media azienda quella che impiega, comprese le forze lavorative dell'imprenditore e dei suoi familiari, mano d'opera corrispondente al lavoro continuativo da oltre cinque fino al massimo di venticinque unità lavorative (da oltre 1400 e 7000 giornate); grande azienda quella che, alla stregua dei criteri innanzi esposti, non può essere compresa tra le piccole e le medie aziende.

Le piccole aziende di nuova costituzione a seguito della riforma fondiaria formano categoria a sè stante, senza distinzione di sorta, in ogni ordine di gara.

Art. 5.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi su apposito modulo, debbono pervenire non oltre il 15 febbraio 1955 all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura della Provincia territorialmente competente. Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta debbono essere indirizzate all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono demandate le stesse attribuzioni previste dal presente decreto per gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Nel caso di aziende ricadenti in due o più Provincie limitrofe, la iscrizione sarà fatta nella Provincia nella quale gravita maggiormente l'economia dell'azienda.

Art. 6.

Nelle gare provinciali, la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta, distintamente per due sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti quaranta all'organizzazione della azienda (consistenze fondiarie, scorte aziendali, ordinamento produttivo, modo di esercizio della azienda) considerata nel suo complesso, punti trenta ai rendimenti unitari e punti trenta alle realizzazioni conseguite dall'azienda nei settori che nelle singole Provincie si intendono stimolare ai fini della produttività.

La determinazione dei predetti settori e la ripartizione tra questi dei trenta punti riservati alle realizzazioni conseguite dall'azienda nei settori che nelle singole Provincie si intendono stimolare ai fini della produttività verranno fatte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste o l'Ispettorato agrario compartimentale, e saranno rese note agli agricoltori nell'apposito manifesto di cui al successivo art. 7.

Per le aziende premiate nei concorsi relativi alle annate agrarie 1952-53 e 1953-54, punti dieci, dei quaranta riservati all'organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, verranno attribuiti esclusivamente in relazione ai progressi conseguiti nell'organizzazione dell'azienda medesima nella annata agraria 1954-55, rispetto all'organizzazione in atto nell'annata in cui l'azienda è stata premiata.

Art. 7.

Le somme a disposizione dei singoli Ispettori provinciali della agricoltura per l'assegnazione dei premi nella gara provinciale sono quelle indicate nell'annessa tabella *A*.

La fissazione dei premi è fatta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura avuto riguardo all'importanza che nella Provincia rivestono i diversi tipi di aziende in funzione dell'indirizzo produttivo (specializzato, e non specializzato), della giacitura (di pianura, di collina, di montagna) e dell'ampiezza (grandi, medie, piccole).

Il bando di concorso per la gara provinciale è reso pubblico soltanto dopo l'approvazione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste dei Governi regionali o dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Esso sarà portato a conoscenza degli agricoltori con apposito manifesto a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

In calce al manifesto saranno anche indicati i premi istituiti per la gara regionale o compartimentale, ai sensi del successivo art. 10.

Art. 8.

La gara provinciale è espletata e giudicata da una Commissione composta dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio e da altri tre membri nominati dal prefetto, sentito l'Assessore regionale o l'ispettore agrario compartimentale, e da scegliere tra tecnici agricoli della Provincia.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La Commissione giudicatrice può delegare l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad effettuare, a mezzo dei propri funzionari tecnici, constatazioni ed accertamenti nelle aziende partecipanti alla gara; in base alle risultanze delle constatazioni e degli accertamenti eseguiti, la Commissione, qualora ravvisi nell'azienda concorrente deficienze di notevole rilievo con riferimento ai vari aspetti dell'organizzazione aziendale, può decidere senz'altro l'esclusione dell'azienda ai fini dell'attribuzione dei premi.

La Commissione giudicatrice della gara provinciale ha quale termine di tempo massimo, per l'espletamento del suo compito, il 20 ottobre 1955.

Art. 9.

Entro il 31 ottobre 1955, il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella sua qualità di presidente della Commissione giudicatrice della gara provinciale, farà pervenire all'Assessorato regionale o all'Ispettorato compartimentale della circoscrizione, relazione sullo svolgimento della gara, con le proposte di graduatoria di merito e di assegnazione dei premi. Vi unirà le schede relative alle aziende per le quali viene proposta l'aggiudicazione del primo premio.

Graduatoria e assegnazione dei premi diverranno definitive solo dopo l'approvazione dell'Assessorato regionale o dell'Ispettorato compartimentale.

Art. 10.

Alla gara regionale o compartimentale sono ammesse solo le aziende che nella gara provinciale e nell'ambito della rispettiva sezione e categoria abbiano conseguito il primo premio.

Le somme a disposizione dei singoli Assessorati regionali o Ispettorati compartimentali per la istituzione dei premi nella gara anzidetta sono quelle indicate nell'annessa tabella *B*.

La fissazione dei premi verrà fatta con gli stessi criteri previsti per la gara provinciale.

Nella gara regionale o compartimentale, la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta distintamente per le due sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti cinquanta alla organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti trenta ai rendimenti unitari e punti venti alle realizzazioni conseguite nel complesso dei settori che, nelle singole Provincie, si è inteso stimolare ai fini dell'aumento della produttività.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale è composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura o dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede, e dai capi degli Ispettorati provinciali della circoscrizione.

Delle Commissioni giudicatrici delle gare regionali della Sicilia e della Sardegna fanno anche parte, rispettivamente, l'ispettore agrario regionale e quello compartimentale.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta, la Commissione giudicatrice della gara regionale è composta dall'Assessore dell'agricoltura e delle foreste, che la presiede, e da due tecnici nominati dalla Regione stessa.

Le funzioni di segretario delle gare regionali o compartimentali sono affidate, rispettivamente, ad un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale.

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1955, l'Assessore regionale per l'agricoltura o l'ispettore compartimentale, nella sua qualità di presidente, della Commissione giudicatrice della gara regionale o compartimentale, farà pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - relazione sullo svolgimento della gara regionale o compartimentale, con le proposte di graduatoria e di assegnazione dei premi, accompagnandole con le schede di tutte le aziende partecipanti alla gara regionale o compartimentale.

Graduatoria e assegnazione dei premi diverranno definitive soltanto dopo l'approvazione ministeriale.

Art. 13.

Alla gara nazionale sono ammesse solo le aziende che nella gara regionale o compartimentale abbiano conseguito, nella rispettiva sezione e categoria, il primo premio.

I premi previsti per la gara nazionale sono quelli indicati nell'annessa tabella *C*.

Nella gara nazionale, la classificazione delle aziende, agli effetti dell'assegnazione dei premi, è fatta distintamente per le due sezioni, con il metodo dei punti, riservando punti sessanta alla organizzazione dell'azienda considerata nel suo complesso, punti trenta ai rendimenti unitari e punti dieci alle realizzazioni conseguite nel complesso dei settori che, nelle singole Provincie, si è inteso stimolare ai fini dell'aumento della produttività.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale è composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, dal presidente della sezione coltivazioni erbacee ed arboree del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e da cinque membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, dei quali uno in rappresentanza dei conduttori di aziende agricole, uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, uno in rappresentanza dei coloni e compartecipanti e due in rappresentanza dei tecnici agricoli.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può in ogni momento disporre indagini ed accertamenti per assicurarsi dell'esatta interpretazione ed applicazione delle norme disciplinatrici del concorso stesso.

Art. 16.

E' in facoltà delle Commissioni giudicatrici delle gare, sia provinciali che regionali o compartimentali, di destinare l'importo di premi non assegnati in una determinata categoria alla istituzione di premi aggiunti in altre categorie, anche se appartenenti ad altra sezione quando figurino in esse delle aziende particolarmente meritevoli che resterebbero altrimenti escluse dal riconoscimento.

L'economia derivante da premi non assegnati non può essere utilizzata per aumentare l'importo dei premi previsti dal bando di concorso.

Nelle sole gare provinciali e in quelle regionali o compartimentali non è ammessa per il primo premio la classificazione « ex æquo ».

Art. 17.

Qualora l'azienda premiata si sia avvalsa di un direttore tecnico, il conduttore della medesima deve corrispondergli un quinto dell'importo del premio o dei premi conseguiti.

Nel caso di azienda condotta, in tutto o in parte, a colonia parziaria o in compartecipazione, il premio, dedotta la quota spettante al direttore tecnico, deve essere ripartito con i coloni e compartecipanti nello stesso rapporto di divisione dei prodotti. Se esistono più coloni e compartecipanti, la ripartizione della quota ad essi spettante viene fatta in ragione della superficie delle coltivazioni cui il colono o compartecipante singolarmente attende.

II. — *Concorso nazionale a premi tra gli inventori*

Art. 18.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, a giudizio della Commissione, nel periodo 1° ottobre 1954-30 settembre 1955, siano pervenuti, con il loro spirito inventivo, a realizzazioni concrete suscettibili di determinare un apprezzabile miglioramento della produttività agricola, anche attraverso riduzioni dei costi di produzione.

I premi conferibili sono quelli di cui alla allegata tabella *D*.

I concorrenti debbono far pervenire, non più tardi del 30 ottobre 1955, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Per la Regione autonoma della Valle d'Aosta le domande debbono pervenire all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione stessa.

Art. 19.

La domanda, accompagnata da relazione dell'Assessorato della Valle d'Aosta o dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza pratica della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1955.

Art. 20.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *D*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

III. — *Concorso nazionale a premi per iniziative provinciali*

Art. 21.

Al concorso sono ammessi gli enti e le associazioni che, nel periodo 1° ottobre 1954-30 settembre 1955, abbiano, a giudizio della Commissione, realizzato una iniziativa di carattere duraturo, di particolare importanza per il miglioramento della produttività agricola della Provincia.

I premi conferibili sono quelli di cui alla allegata tabella *E*.

Art. 22.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 30 ottobre 1955, all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste o all'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio, domanda in carta legale corredata della documentazione e degli elementi atti a dimostrare l'importanza e i vantaggi della realizzazione.

Art. 23.

La domanda, corredata da una relazione dell'Assessorato dell'agricoltura o dell'Ispettorato agrario compartimentale, intesa a porre in rilievo, ai fini del concorso, il carattere e l'importanza della realizzazione, sarà trasmessa al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, entro il 30 novembre 1955.

Art. 24.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, può proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *E*.

L'elenco dei concorrenti prescelti per l'assegnazione dei premi viene approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

IV. — *Concorso nazionale a premi per attività di divulgazione a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola.*

Art. 25.

Il concorso ha lo scopo di premiare coloro che, con articoli note pubblicati nel periodo 1° ottobre 1954-30 settembre 1955, si siano particolarmente distinti nell'attività di divulgazione a mezzo della stampa, intesa a favorire l'aumento della produttività agricola.

Il concorso si articola in due sezioni:

1) riservata a coloro che abbiano pubblicato una serie di articoli su quotidiani e periodici non a carattere tecnico-agricolo;

2) riservata a coloro che abbiano pubblicato una serie di articoli o note su periodici di carattere tecnico-agricolo.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani iscritti o meno all'albo dei giornalisti. Ciascun concorrente può partecipare ad entrambe le sezioni ma non può essere premiato che in una sola di esse.

I premi conferibili sono quelli indicati nell'allegata tabella *F*.

Art. 26.

I concorrenti debbono far pervenire, entro il 31 ottobre 1955, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, la domanda in carta legale corredata da tre copie di ciascun quotidiano o periodico ove siano stati pubblicati gli articoli o le note.

Per gli scritti siglati o firmati con pseudonimo deve essere fornita l'attestazione di identità da parte del direttore del quotidiano o del periodico.

Art. 27.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta dal direttore generale della produzione agricola, che la presiede, dal direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli e da tre membri nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un funzionario della Direzione generale della produzione agricola.

La Commissione, nel formare la graduatoria di merito, ha facoltà di proporre di non assegnare o suddividere i premi di cui alla tabella *F* e di destinare l'importo dei premi non assegnati alla istituzione di premi aggiunti nella stessa sezione o nell'altra, quando figurino in esse concorrenti meritevoli che resterebbero altrimenti esclusi dal riconoscimento.

Roma, addì 18 dicembre 1954

Il Ministro: MEDICI

TABELLA *A*

Somma assegnata per i premi nelle gare provinciali a ciascuna delle sottoindicate Provincie per l'importo complessivo di L. 541.300.000.

Provincie di Bari, Cagliari, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Nuoro, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Sassari, Torino, Udine: L. 9.000.000.

Provincie di Agrigento, Alessandria, Catania, Campobasso, L'Aquila, Salerno: L. 8.000.000.

Provincie di Bologna, Bolzano, Brescia, Enna, Firenze, Grosseto, Lecce, Matera, Messina, Pavia, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Trento, Treviso, Verona, Viterbo: L. 6.500.000.

Provincie di Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Chieti, Ferrara, Forlì, Frosinone, Latina, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Padova, Parma, Pesaro, Pescara, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Teramo, Terni, Venezia, Vercelli, Vicenza: L. 5.000.000.

Provincie di Ancona, Asti, Benevento, Bergamo, Cremona, Napoli, Novara, Pisa, Ragusa, Rovigo, Sondrio: L. 4.000.000.

Provincie di Como, Livorno, Lucca, Varese: L. 3.000.000.

Provincie di Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Massa Carrara, Pistoia, Savona: L. 2.000.000.

Provincie in cui si applica la riforma fondiaria per i premi alle aziende di riforma:

Agrigento, Bari, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Enna, Ferrara, Foggia, Grosseto, L'Aquila, Lecce, Livorno, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Pisa, Potenza, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Venezia, Viterbo: L. 800.000.

TABELLA *B*

Somme assegnate per i premi nelle gare regionali e compartimentali alle Regioni autonome ed ai Compartimenti sottoindicati per l'importo complessivo di L. 143.400.000.

	Premi per gare fra aziende ad indirizzo specializzato e non Lire	Premi per gare fra aziende di riforma Lire
Regioni autonome:	—	—
Sardegna	4.500.000	450.000
Sicilia	13.500.000	1.350.000
Trentino-Alto Adige	3.000.000	
Valle d'Aosta	3.000.000	
Compartimenti:		
Abruzzi e Molise	7.500.000	300.000
Basilicata	3.000.000	300.000
Calabrie	4.500.000	450.000
Campania	7.500.000	300.000
Emilia	12.000.000	300.000
Lazio	7.500.000	300.000
Liguria	6.000.000	
Lombardia	13.500.000	
Marche	6.000.000	
Piemonte	9.000.000	
Puglia	7.500.000	750.000
Toscana	13.500.000	600.000
Umbria	3.000.000	
Veneto	13.500.000	300.000
	138.000.000	5.400.000

TABELLA *C*

Premi della gara nazionale per le sezioni e categorie considerate per l'importo complessivo di L. 127.250.000.

Grandi aziende agrarie:			
1° grado N. 1	L.	5.000.000	
2° » » 1	»	3.000.000	
3° » » 1	»	2.000.000	
Premi n. 3 per complessive			L. 10.000.000
Medie aziende agrarie:			
1° grado N. 2	L.	2.500.000	
2° » » 2	»	1.500.000	
3° » » 2	»	1.000.000	
Premi n. 6 per complessive			L. 10.000.000
Piccole aziende agrarie:			
1° grado N. 3	L.	2.000.000	
2° » » 3	»	1.000.000	
3° » » 3	»	500.000	
Premi n. 9 per complessive			L. 10.500.000
Totale premi n. 18 per complessive			L. 30.500.000
Totali premi per le tre categorie (pianura, collina, montagna) della prima sezione e per la categoria della seconda sezione (L. 30.500.000 × 4)			
Premi n. 72 per complessive			L. 122.000.000

Premi della gara nazionale della categoria delle aziende degli assegnatari di terre in applicazione delle leggi sulla riforma fondiaria.

1° grado N. 3	L.	1.000.000	
2° » » 3	»	500.000	
3° » » 3	»	250.000	
Premi n. 9 per complessive			L. 5.250.000
Totale premi gara nazionale n. 81			L. 127.250.000

TABELLA *D*

Concorso nazionale a premi tra gli inventori con premi per l'importo complessivo di L. 8.000.000.

TABELLA DEI PREMI

N. 1 premio	di	L. 2.000.000	.	L.	2.000.000
» 3 premi	di	» 1.000.000	ciascuno	»	3.000.000
» 6 premi	di	» 500.000	»	»	3.000.000

TABELLA *E*

Concorso nazionale per iniziative provinciali con premi per l'importo complessivo di L. 30.000.000.

Premi per le provincie dell'Italia settentrionale	N. 2 da L. 5.000.000
Premi per le provincie dell'Italia centrale	» 2 » » 5.000.000
Premi per le provincie dell'Italia meridionale	» 2 » » 5.000.000

TABELLA *F*

Concorso nazionale a premi per attività di divulgazione a mezzo della stampa ai fini dell'aumento della produttività agricola per l'importo complessivo di L. 5.000.000.

TABELLA DEI PREMI

Prima sezione:

N. 1 premio	di	L. 500.000	.	L.	500.000
» 2 premi	di	» 250.000	ciascuno	»	500.000
» 3 premi	di	» 150.000	»	»	450.000
» 4 premi	di	» 100.000	»	»	400.000

Seconda sezione:

N. 1 premio	di	L. 500.000	. . .	L.	500.000
» 3 premi	di	» 250.000	ciascuno	»	750.000
» 6 premi	di	» 150.000	»	»	900.000
» 10 premi	di	» 100.000	»	»	1.000.000

(144)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio n. 4044/3 San. del 4 febbraio 1954, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953;

Visto il decreto n. 340.39871 in data 12 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica relativo alla costituzione della Commissione esaminatrice del succitato concorso;

Visto il verbale dei lavori svolti dalla predetta Commissione e la graduatoria compilata dalla stessa;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953:

1.	Cesano Mario	punti 55.656
2.	Talentino Ezio	» 54,983
3.	Massimelli Antonio	» 54,577
4.	Olivero G. Battista	» 51,496
5.	Platini Giovanni	» 50,920
6.	Ranaboldo Piero	» 50,101
7.	Fornoni Attilio	» 49,827
8.	Boetto Gino	» 49,641
9.	Bulgarelli Alessandro	» 49,250
10.	Rabagliati Evasio	» 49,085
11.	Rossasco Pietro	» 48,918
12.	Deregibus Alessandro	» 48,185
13.	Grasso Giovanni	» 46,356
14.	Manzotti Manfredo	» 46,187
15.	Calcagno Carlo	» 45,781
16.	Baima Antonio	» 45,195
17.	Giacconi Silvio	» 44,217
18.	Pezzica Giacomo	» 44,141
19.	Baratto Eliseo	» 44,093
20.	Bergui Ugo, nato il 13 gennaio 1923	» 44 —
21.	Panina G. Franco, nato il 20 ottobre 1929	» 44 —
22.	Finotto Ezio	» 43.670
23.	Arneodo Attilio	» 43 —
24.	Ottino Sergio	» 42.513
25.	Bordonali Mario	» 42 —
26.	Garlanda Tarcisio	» 41,400
27.	Borroni Luigi	» 41 —
28.	Angelini Cirillo	» 40,718
29.	Ricci Luciano	» 40,187
30.	Gonrad Lorenzo	» 40 —
31.	Despota Mario	» 39,593
32.	Cenna Aldo	» 39 —
33.	Pellegrini Egidio, nato il 16 novembre 1922	» 38,750
34.	Filipponi Venanzio, nato il 4 agosto 1924	» 38,750
35.	Ferreri Alfredo	» 38,562
36.	Berrone Roberto	» 36,781

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 24 dicembre 1954

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio pari numero e data con cui viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1953,

Vista la indicazione delle sedi di preferenza fatta dai candidati primi classificatisi in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Cesano Mario: San Germano Vercellese-Crova-Salasco;
2) Talentino Ezio: Asigliano Vercellese-Rive e Pertengo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per giorni otto, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 24 dicembre 1954

Il Prefetto

(88)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.